

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL VICEDIRETTORE

VISTO l'articolo 2, comma, 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha stabilito, tra l'altro, che con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono emanate tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, con il quale è stata introdotta, in attuazione del predetto articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, un'addizionale del sei per cento da applicare sulla parte delle vincite, eccedenti euro 500, ottenute dal gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/UD del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, con il quale, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, sono state adottate le relative disposizioni attuative a fini di controllo e verifica degli adempimenti;

LETTA l'ordinanza n. 300 in data 25 gennaio 2012 del TAR Lazio, Sezione II, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare proposta da un concessionario ed in considerazione dei "profili di fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in ordine alla contestata legittimità della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimenti dell'Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l'obbligo imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite, nonché in considerazione delle "constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi", sono stati sospesi gli effetti del citato decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, e "di ogni altro atto presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso", in particolare il citato decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/ADI

del 16 dicembre 2011, e conseguentemente, di fatto, l'applicazione del predetto prelievo erariale;

VISTO l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha stabilito che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, di fatto legificando tale provvedimento;

VISTA altresì la lettera c) del comma 9 del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale, novellando direttamente l'articolo 5, comma 3, del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2011, ha disposto che il nuovo prelievo erariale addizionale avrebbe avuto applicazione a decorrere dal 1° settembre 2012;

LETTA l'ordinanza n. 6985 in data 26 luglio 2012 del TAR Lazio, Sezione II, la quale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione, ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale del citato articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, nella parte in cui lo stesso ha stabilito nel 1° settembre 2012 la data di decorrenza del nuovo prelievo erariale addizionale;

RILEVATO che l'ordinanza del TAR Lazio n. 6985/2012 ha evidenziato che “in punto di non manifesta infondatezza della questione ... l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 – nel fissare immancabilmente al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della addizionale del 6% – si pone in contrasto col principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte Cost. 9 marzo 2012, n. 53), perché il decreto-legge n. 16/2012 è entrato in vigore solo nel mese di marzo 2012 ed il termine del 1° settembre 2012 appare assolutamente incongruo ed insufficiente per realizzare le necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi, ottenerne l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse, specie se si considera che i tempi per l'omologazione non dipendono dal concessionario e che la fase di installazione richiede un congruo lasso di tempo”;

RILEVATO che la medesima ordinanza ha altresì evidenziato che nella precedente “ordinanza cautelare n. 299/2012 [*rectius* n. 300/2012], erano state poste in rilievo le difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi, sicché l'art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012 – nel fissare

immancabilmente al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della addizionale del 6% – si pone in contrasto anche con il principio del buon andamento dell'Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, perché tale termine appare fissato al solo ed unico scopo di sottrarre integralmente il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 al sindacato giurisdizionale e senza considerare che la fissazione di un termine palesemente incongruo e, soprattutto, non ancorato alla conclusione del procedimento di omologazione delle modifiche tecniche (che, come già evidenziato non rientra tra le competenze dei concessionari, bensì tra quelle del partner tecnologico dell'Amministrazione dei Monopoli) rende la legge-provvedimento in esame incoerente con gli interessi pubblici da perseguire, perché il blocco dell'attività dei concessionari che non dovessero risultare in regola alla data del 1° settembre 2012 determinerebbe notevoli pregiudizi economici non solo per costoro, ma anche per l'Erario”;

VISTA la nota prot. n. 2014/3461 del 14 marzo 2014 con la quale la SOGEI S.p.A., partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha comunicato la conclusione con esito positivo delle attività di verifica di conformità previste per l'aggiornamento dei sistemi di gioco VLT rispetto a quanto stabilito in materia di addizionale sulle vincite;

VISTA la circolare prot. n. 28396 del 2 aprile 2014, con la quale è stato disposto l'avvio del nuovo protocollo di comunicazione necessario al colloquio tra i sistemi di gioco dei concessionari e il sistema di controllo VLT con decorrenza 5 maggio 2014 per consentire i necessari adempimenti propedeutici all'avvio di detto protocollo;

VISTA la nota prot. n. 39320 del 9 maggio 2014, con la quale, considerato quindi concluso il procedimento di omologazione delle predette modifiche tecniche ed avviato il nuovo protocollo di comunicazione, è stato disposto che entro il 3 giugno 2014 tutti i sistemi di gioco VLT in esercizio vanno adeguati in tutte le loro componenti, e per tutti i singoli apparecchi, a tutte le funzionalità previste per l'applicazione del nuovo prelievo erariale addizionale;

RITENUTO, conseguentemente, che si sono ormai realizzati tutti i presupposti di natura tecnica che hanno sino ad oggi ostacolato la concreta decorrenza applicativa del nuovo prelievo erariale addizionale e che pertanto è opportuno adottare, peraltro in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, come legiferato dall'articolo 10, comma 9 del decreto-legge n. 16 del 2012, le conclusive disposizioni applicative per l'esazione di tale nuovo prelievo;

CONSIDERATO peraltro che consta essere stata fissata per il 10 giugno 2014, presso la Corte Costituzionale, l'udienza di discussione del giudizio di costituzionalità promosso con la predetta ordinanza del TAR Lazio, Sezione II, n. 6985 del 2012;

RITENUTO conseguentemente che risulta altresì opportuno ancorare la decorrenza degli effetti del presente provvedimento ad una data prossima, comunque successiva al deposito della sentenza della Corte Costituzionale che definirà tale giudizio, e questo all'eminente scopo di assicurare, a fini di certezza giuridica ed applicativa del nuovo prelievo, un quadro di riferimento quanto più compiuto e definito;

VISTO l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il dott. Luigi Magistro, Vicedirettore area Monopoli dell'Agenzia, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi precedentemente di competenza del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

decreta:

Articolo 1

1. Il concessionario, attraverso le funzionalità dei sistemi di gioco VLT adeguati ai fini dell'applicazione dell'addizionale del sei per cento sulla parte di ciascuna vincita eccedente euro 500,00, trattiene gli importi corrispondenti direttamente al momento della determinazione di tale vincita.

2. L'addizionale, trattenuta ai sensi del comma 1, è versata dal concessionario entro il giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione, utilizzando il codice tributo "5273", denominato "Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. – Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale AAMS 12 ottobre 2011", istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 20/E del 29 febbraio 2012.

3. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica al sistema di controllo VLT, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite i messaggi previsti dal relativo protocollo di comunicazione, i dati riguardanti l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti euro 500,00, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette.

4. In ordine alle modalità di controllo e verifica, si applicano le disposizioni relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del RD 18 giugno 1931, n.773.

5. Il decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/UD del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, è abrogato.

6. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio promosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del TAR Lazio, Sezione II, n. 6985 del 26 luglio 2012.

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 6 giugno 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro